

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

VISTI gli atti del procedimento avente ad oggetto:

RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (art. 69, c. 6, L. 26 luglio 1975, n.354)

formulato, ai sensi dell'art.69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, da:

da **L. C.**, nt. xxx il xxxx, attualmente detenuto presso la CC Tolmezzo;

sciogliendo la riserva di decidere formulata all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

1. Il detenuto in epigrafe generalizzato ha formulato reclamo avverso l'esito del C.D.D. tenutosi presso la CC Tolmezzo in data 09.12.15, in relazione al rapporto disciplinare subito il 23.11.15, che gli ha contestato l'incolpazione di cui all'art. 77 n.11, l. 354/75 (<< Intimidazione e sopraffazione di compagni>>). In relazione all'episodio che ha dato origine al procedimento disciplinare, il reclamante allega che, uscito dal locale doccia, si avviava verso la camera detentiva e giuntovi, l'agente in servizio gli domandava cosa avesse fatto ad un altro detenuto, che inveiva nei suoi confronti. Alla risposta << è lei che deve saperlo, io sono isolato e non posso parlare con nessuno>>, si accingeva ad accostare la porta del bagno per finire di asciugarsi e al contempo iniziava un soliloquio, come è sua abitudine. Probabilmente, l'agente di servizio udendo le sue parole, ha ritenuto fossero una risposta all'altro detenuto. Afferma di essere stato frainteso e che si tratta di monologhi che è sua abitudine svolgere. Riferisce altresì di avere appreso dall'agente in servizio al momento dei fatti che non è stato sentito personalmente prima del C.D.D. a discolpa sui fatti accaduti. Ribadisce che a causa di un disagio psichico sente "delle voci" in testa che lo istigano a "farla finita" alle quali risponde a voce alta, e che così è accaduto anche in occasione del fatto che ha originato il rapporto del 09.12.15.

2. La Direzione della CC Tolmezzo ha trasmesso memoria in data 10.5.2016 con la quale allega che la versione sostenuta dal L. appare del tutto inverosimile e tesa a screditare l'operato della direzione. E' chiesta la declaratoria di inammissibilità del reclamo.

3. Dalla documentazione acquisita risulta che il soggetto il giorno 23.11.15, ad ore 13.30 circa, usciva dalla doccia per rientrare nella propria stanza. Il compagno di cella, che stava dormendo, si alzava dal letto e iniziava ad inveire contro il L. con le parole << Indegno, drogato, ora che ti prendo ti stacco la testa>>. Al che il L. replicava: << ubriacone, ma cosa vuoi? Non rompere le palle>>. La causa del tutto sarebbe il rumore provocato dal L. nell'appoggiare la stampella alla bilancetta posta all'esterno della propria camera detentiva (rel. agente in servizio il 23.11.15). Dalla relazione del Responsabile del ROM dd.23.11.15 emerge che il L., sentito nell'immediatezza, riferiva di non riuscire a comprendere il gesto del compagno e di temere per la propria incolumità. L'altro detenuto ha riferito di avere così reagito perché ogni volta che lui dorme il L. fruisce della doccia e produce rumori, svegliandolo, ammettendo di avere minacciato il L. e biasimando quest'ultimo per avere invitato l'agente a prendere provvedimenti nei suoi confronti alla luce delle minacce subite.

4. In sede di C.D.D. l'altro detenuto ha ammesso di avere sbagliato, il L. nega di avere pronunciato parole nei confronti dell'altro detenuto affermando di parlare tra se e se. L'organo disciplinare qualifica "gravi" le parole pronunciate dal Lo Duca e ritiene che <<la versione fornita dal L. è inverosimile e contrastante in toto con quanto relazionato dal personale>>. Per tali motivi entrambi sono stati sanzionati, segnatamente il L. con gg.5 ex art. 39, n.3 O.P.

5. Dagli atti emerge che la qualificazione del fatto è stata sussunta sotto il n.11 dell'art. 77 d.p.r. 230/2000, cioè << Intimidazione dei compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi>>. Il fatto tipico della prima ipotesi (intimidazione) consiste nell'intimorire, anche attraverso minacce o atti violenti, uno o più compagni di detenzione, allo scopo di costringerli ad agire in un determinato modo o a non agire. Ai fini della punibilità, pertanto, è necessario che la condotta dell'incolpato abbia determinato uno stato di soggezione del destinatario della condotta nei confronti del suo autore e che tale situazione sia idonea a costringere taluno a fare od omettere qualcosa. La seconda fattispecie sanziona, invece, la condotta violenta e prepotente di chi riesce a imporre il proprio volere nei confronti di uno o più detenuti, determinando una situazione stabile nella quale un detenuto riesce a piegare al proprio volere uno o più compagni di detenzione, costringendoli o potendoli costringere ad agire o non agire in un determinato modo. La fattispecie normativa descritta dall'art.77, n.11), reg. es. non contempla, pertanto, il fatto di impropri rivolti da un detenuto ad un altro compagno di detenzione (significativamente, invero, << l'atteggiamento offensivo>> di un detenuto è sanzionato disciplinarmente soltanto se rivolto << nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono all'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita>> (art. 77, n.15), d.p.r. 230/2000).

6. Dallo svolgimento dei fatti così come risultante dalle relazioni degli agenti in servizio i fatti non risultano concretizzare alcuna delle ipotesi di cui all'incolpazione disciplinare contestata al detenuto, il quale ha reagito con un insulto (<< ubriacone>>) alle gravi minacce subite dal compagno di detenzione, peraltro mosse per futili motivi, a quanto è dato comprendere dalle relazioni predette. Non risulta pertanto alcuna condotta che abbia concretamente realizzato una "intimidazione" ovvero una "sopraffazione" del compagno di detenzione con il quale si è verificato l'alterco, risoltosi, a quanto si desume dalle relazioni acquisite, in uno scambio di insulti tra i due detenuti.

7. Va, invero, considerato che l'art.38, comma 1, ord. penit., enuncia il principio di legalità e tassatività in ordine alle infrazioni disciplinari. Nella fattispecie, la condotta mantenuta dal detenuto, consistita in offese al compagno di detenzione, avrebbe astrattamente potuto configurarsi quale violazione dell'art. 77 n. 21), reg. es., qualora fosse tuttora vigente l'art.594 c.p., il quale, tuttavia, è stato abrogato per effetto del d.lgs 15 gennaio 2016, n.7, talché la detta condotta materiale non può più configurarsi quale illecito disciplinare ai sensi della disposizione di matrice penitenziaria sopra evocata.

8. Ne consegue che, nella fattispecie, non vi è correlazione tra i fatti materiali accaduti e l'incolpazione formalmente mossa al detenuto reclamante. Tale vizio inficia il provvedimento del C.D.D. della CC Tolmezzo dd.09.12.2015 e la conseguente legittimità della sanzione, conseguendone, a norma dell'art. 35-bis, l'annullamento del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 35-*bis*, 69, comma 6, lett. a) della L. 26.07.1975, n.354; 666, 677, 678, c.p.p.;

Acquisito il parere del P.M. e sentita la difesa, che ha concluso come da verbale,

A C C O G L I E

il reclamo nei termini formulati dal detenuto e, per l'effetto

A N N U L L A

Il provvedimento assunto dal Consiglio di Disciplina della CC di Tolmezzo il 09.12.2015, con il quale è stata applicata al detenuto L. C., in epigrafe generalizzato, la sanzione di cui all'art.39, n. 3, O.P., per la durata di gg.5.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza, compresa l'archiviazione del fascicolo. Udine- Tolmezzo, così deciso il 19 maggio 2016.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

(dott. Fabio FIORENTIN)

DEPOSITATO in Cancelleria

Il _____